COMMISSIONE V

DIFESA

LII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussionne*):

Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali superiori dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 384, nonché degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legge 31 maggio 1946 n. 490. (876). (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) 359

PRESIDENTE 359, 360, 361
PIETROSANTI, *Relatore* 359, 360, 361
CUTTITTA 360
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 360, 361
COPPI ALESSANDRO 360

La seduta comincia alle 9.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PIETROSANTI, *Relatore*. Ho riferito due volte su questo disegno di legge e ho ricordato che la sua discussione ha dovuto essere sospesa, essendo venuti a mancare, per l'esercizio finanziario 1948-49, i fondi già precedentemente stanziati. Ora che, se pur faticosamente, si è potuto far rimettere a disposizione i fondi predetti, non credo sia necessario una lunga discussione.

Nella scorsa seduta ho chiesto la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione, ed in proposito ricordo che nel 1946 cessarono dal servizio ufficiali che avevano collaborato con la repubblica di Salò, già discriminati o condannati soltanto a

pene lievissime. Insieme con costoro, sfollarono anche altri ufficiali, che ho chiamati « puri », in quanto non avevano subito alcun procedimento disciplinare. Entrambe le categorie di ufficiali non poterono, in gran parte, usufruire di quegli aumenti concessi nel 1947 – per la legge n. 778, se non erro – così come non ne usufruirono altre categorie di ufficiali, di aeronautica sopratutto, e di marina. Perciò, col disegno di legge in questione, si è voluto perequare il trattamento di codesti ufficiali.

Ora, è accaduto – ed ecco la ragione principale per cui chiedo la soppressione dell'articolo 3 – che molti ufficiali compromessi con la repubblica di Salò hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento che li cancellava dai ruoli dell'esercito. In conseguenza, in base alla legge, n. 384, l'ufficiale che aveva ricorso – e che, quindi, aveva pendente un determinato procedimento – non poteva essere allontanato dal servizio, ma doveva ancora rimanervi fino a quando non si fosse definita la sua posizione. Il Consiglio di Stato, nel 1948, ha dichiarato incostituzionale la cancellazione di codesti signori ufficiali – che erano poi i più compromessi, – i quali hanno quindi anche beneficiato dello stipendio per 2 anni in più di coloro che, invece, erano stati allontanati per sfollamento o a domanda.

Quindi, mantenendo l'articolo 3, noi non solo premieremmo coloro che si sono maggiormente compromessi, ma puniremmo coloro che hanno, invece bene meritato della patria. Per queste ragioni morali, e non per altro, io insisto nel chiedere la soppressione dell'articolo 3.

CUTTITTA. Mi associo alla proposta dell'onorevole relatore di sopprimere l'articolo 3.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, anteriormente al 1° giugno 1947, nonché nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'articolo 5, lettera *c*), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonché dagli articoli 4, lettera *c*) e 5, lettera *b*), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, è riliquidato, con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« L'ultimo comma dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è sostituito dal seguente:

« Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e dell'indennità militare comprensivi degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1° giugno 1947, mentre per l'indennità carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data ».

CUTTITTA. Proporrei di sostituire questo articolo con il seguente, la cui formulazione, più semplice, eviterebbe qualsiasi possibilità di confusione: « Il trattamento economico di cui al precedente articolo 1 è esteso a tutti gli ufficiali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 ».

PIETROSANTI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Cuttitta, perché mentre l'articolo 2, nella sua attuale redazione, ha una formulazione che comprende tutte le categorie di cui trattasi, in quella proposta, secondo me, assumerebbe un valore più restrittivo.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Concordo con quanto ha detto il relatore.

COPPI ALESSANDRO, Vorrei far osservare che, oltre alle ragioni esposte dal relatore, cui si è associato il Sottosegretario, esiste anche una ragione di opportunità che dovrebbe consigliarci di approvare l'articolo 2 nel testo odierno. Il disegno di legge, infatti, è stato approvato dal Senato, e non sarebbe opportuno rinviarlo e perdere altro tempo unicamente per motivi di perfezionamento formale.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, insiste nel suo emendamento?

CUTTITTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 che il relatore ha proposto di sopprimere:

« Dai benefici di questa legge sono esclusi gli ufficiali che, pur essendo stati discriminati, sono stati puniti disciplinarmente per avere collaborato colla repubblica di Salò ».

VACCARO, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Accetto la proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81 — comma 4° — della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere presunto di lire 135 milioni risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PIETROSANTI, *Relatore*. Dal punto di vista della spesa, credo che sia necessario far qui richiamo alla variazione apportata all'articolo 274 della legge sulla contabilità generale dello Stato, con un nuovo disegno di legge, il numero 1295, onde precisare che alla spesa si provvederà secondo le nuove disposizioni.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Non credo sia necessario, perché la somma è stata già accantonata.

PIETROSANTI, *Relatore*. Allora non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI